

Regolamento del collegio docenti

ART.1 – Riferimenti di legge

La composizione e le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art.7 del D.Lgs.n.297/94

ART 2 – Composizione del collegio

Il collegio dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto scolastico.

Il collegio si articola in dipartimenti, commissioni di lavoro, funzioni strumentali che individua.

ART. 3 – Funzioni del Collegio

Le funzioni del collegio docenti sono quelle previste dalle leggi in materia e dal T.U. approvato con decreto legislativo 294/1994. In particolare, il collegio docenti:

- ✓ elabora e delibera il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ✓ delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- ✓ definisce annualmente la programmazione educativo – didattica, favorendo il coordinamento interdisciplinare, anche al fine di adeguarla agli specifici contesti;
- ✓ individua le aree di attribuzione delle funzioni strumentali al P.T.O.F. con la definizione dei criteri d'accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle scadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- ✓ formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
- ✓ delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni (trimestri / quadrimestri / pentamestri);
- ✓ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- ✓ provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe/interclasse;
- ✓ promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'istituto;
- ✓ elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- ✓ delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extrascolastiche finalizzate all'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto.
- ✓ programma e attua le iniziative per l' inclusione degli alunni DVA e degli alunni DSA /BES;

ART.4 – Presidenza e partecipazione

- a) Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico e in caso di suo impedimento, dal primo collaboratore.
- b) Alle riunioni è ammessa la sola componente docenti e il Dirigente scolastico, salvo casi particolari con deliberazione collegiale con maggioranza qualificata (metà più uno dei presenti).
- c) Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del collegio. Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

ART.5 - Convocazione

- a) Il collegio dei docenti viene convocato dal DS, o da chi legalmente lo sostituisce, secondo il calendario annuale delle attività, a mezzo di avviso scritto, con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi .
- b) Il collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal DS e votato dal collegio dei docenti
- c) Il dirigente scolastico ha la facoltà di convocare il collegio ogni volta che ne ravvisi la necessità.
- d) Il collegio dei docenti può essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con specifico o.d.g. In tal caso il collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni alla data di ricezione a protocollo della richiesta, ove possibile.
- e) Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, non prevista, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare. Comunque vale come convocazione l'aggiornamento in sede di collegio.
- f) In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore (il collegio assume la connotazione di straordinarietà).
- g) L'avviso di convocazione deve indicare l'o.d.g. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
- h) Ogni componente del collegio può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'o.d.g.; tale richiesta, deve essere fatta nel corso della seduta del collegio, per l'iscrizione nella seduta successiva oppure, per iscritto, al Dirigente scolastico, almeno cinque giorni prima della convocazione del collegio.
- i) In caso di motivata necessità e urgenza, il DS può inserire all'o.d.g. del collegio convocato, ulteriori punti aggiuntivi. All'inizio della seduta l'o.d.g. può essere integrato, soltanto se le integrazioni vengono accolte dai presenti all'unanimità.
- j) L'o.d.g. deve prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente
- k) Il presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella

convocazione; l'inversione dell'ordine può essere presentata da qualsiasi membro e messa in votazione dal DS all'inizio della seduta.

l) Contestualmente alla comunicazione dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico mette a disposizione, in segreteria o su supporto digitale, il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Ciascun docente è tenuto a prenderne visione prima del Collegio, anche al fine di rendere più rapide ed efficienti le sedute del Collegio stesso.

m) Il Collegio dei docenti può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti all'istituto comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell'o.d.g.

ART.6- Attribuzioni della Presidenza

Il Presidente presiede il collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- a) apre la seduta
- b) dà la parola
- c) guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- d) illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate
- e) può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte
- f) stabilisce la sequenza delle votazioni
- g) proclama l'esito delle votazioni
- h) dichiara sciolta la seduta del Collegio
- i) cura l'ordinato svolgersi dei lavori ed il rispetto delle norme del Regolamento del Collegio

ART.7- Segretario del Collegio –Verbale

a) Il Dirigente attribuisce le funzioni di segretario del collegio ad un docente o a uno due collaboratori

b) Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario.

c) La verbalizzazione delle sedute deve essere chiara, essenziale, significativa. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere consegnati, in forma scritta, al Segretario del Collegio al termine dell'intervento stesso.

d) Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni e gli atti della riunione.

e) Entro 15 giorni lavorativi successivi ad ogni riunione del Collegio, sarà inviato il verbale tramite circolare, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

f) Il primo punto dell'odg di ciascuna seduta sarà costituito dall'approvazione del verbale della seduta precedente, che non sarà riletto, in quanto già portato a conoscenza dei docenti nelle modalità descritte.

ART.8- Svolgimento delle sedute

- a. La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio o per appello nominale; il foglio con le presenze sarà allegato al verbale dal segretario.
- b. Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà inizio ai lavori.
- c. Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'o.d.g.. Prima che inizi il dibattito è consentito richiedere eventuali chiarimenti.
- d. Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti all'o.d.g., dopo averne fatto richiesta al Presidente.
- e. Ogni punto all'o.d.g. ha pari dignità
- f. Nessuno può intervenire nel dibattito o interrompere colui che sta parlando, se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente
- g. Tutti i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, sempre comunque nei limiti del civile confronto democratico e rispetto delle opinioni altrui. Durante la seduta è richiesta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.
- h. Se un componente lede i principi affermati, il Presidente è tenuto al richiamo e dopo un secondo richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
- i. Quando durante la riunione dovesse sussistere un disordine da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, dopo ripetuti richiami il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o da destinarsi.
- j. Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti. E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
- k. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
- l. Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, e solo per un richiamo al regolamento del collegio.
- m. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
- n. Nel rispetto del segreto di ufficio, non è consentito registrare le sedute e per un regolare proseguimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non utilizzati cellulari e dispositivi tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori.

ART. 9- votazione

- a) Tutti i componenti del collegio dei Docenti sono tenuti in adempimento della funzione docente ex art. 395 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 297/1994 ad esprimere il proprio parere con voto favorevole, voto contrario o astenuto.
- b) Non è consentito al docente di manifestare volontà diverse da quelle indicate al primo comma.
- c) Il quorum deliberativo per la validità della votazione è costituito dal 50% più uno dei voti validamente espressi (favorevoli o contrari). Gli astenuti non rientrano nel computo del quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- d) Tutte le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano o per votazione nominale). Per il conteggio dei voti vengono incaricati i due docenti collaboratori del DS.
- e) Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad inizio seduta, il collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di apposita urna.
- f) Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- g) Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
- h) La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti.
- i) Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
- j) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- k) Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- l) Qualora sia in discussione più di una proposta in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- m) Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.
- n) Se si verificano delle irregolarità nelle votazioni, il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei collaboratori o di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze,

annullare la votazione e disporre la sua ripetizione.

ART.10- Deliberazione

- a) La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si perfeziona non appena è manifestata mediante l'esito del voto.
- b) Le delibere del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

ART.11 - Conclusione delle sedute

- a) Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando si è conclusa la trattazione degli argomenti all'o.d.g.
- b) Nel caso in cui all'ora prevista per la chiusura della riunione, non sia ultimata la trattazione degli argomenti all'o.d.g. ma sia stata prevista la prosecuzione, il Presidente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà comunicando giorno e ora.
- c) La durata massima del Collegio docenti è prevista in 3 ore. Può arrivare a 4 ore nei periodi di sospensione delle lezioni.
- d) Di norma non è consentito ad alcun componente di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

ART.12- Norme finali

- a) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
- b) Modifiche o integrazioni possono essere proposte, per iscritto al Collegio, dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale.
- c) Il rispetto del seguente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei docenti .
- d) Viene affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica.

Approvato con delibera n.6 del Collegio Docenti del 1/9/2023